

CAMERA DEI DEPUTATI N. 259

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ZACCAGNINI e RUMOR

Annunziata il 21 dicembre 1948

Sulla direzione delle aziende municipalizzate per l'esercizio di farmacie

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge intende disciplinare testualmente una ipotesi che non è prevista *expressis verbis* dal testo unico delle leggi sanitarie, ancorché essa si possa a rigore ritenere già compresa e regolata, e nel senso qui proposto, dal sistema generale della legge.

Il testo unico prevede le varie ipotesi di farmacie singole (di privati, di enti assistenziali, di comuni) individualmente considerate e prescrive per ciascuna di esse la necessità di un direttore responsabile farmacista. Invece non prevede formalmente l'ipotesi di più farmacie collegate o riunite in una qualsiasi maniera in un'unica azienda municipalizzata: ipotesi che può essere sfuggita a una menzione espressa forse perché in concreto essa trova pochissime applicazioni (forse tre o quattro) in tutta Italia.

Orbene corrisponde, evidentemente, allo spirito delle leggi sanitarie che in tale ipotesi, non solo i direttori delle singole farmacie, ma anche il direttore generale dell'azienda nel suo complesso sia un farmacista (il che naturalmente non esclude ma consente che singole funzioni o complessi di funzioni, d'ordine non tecnico, ma amministrativo o commerciale, siano articolati in altri funzionari dipendenti, segretari, capi ufficio, ed eventualmente vicedirettore generale, con compiti amministrativi e commerciali).

Qualcuno potrebbe supporre che tale responsabilità tecnica del direttore generale non sia stata sottolineata in modo speciale dal testo unico sanitario del 1934, perché già presunta ed affermata, più in generale per tutte le aziende municipalizzate anche non farmaceutiche, dal testo unico del 1925, sulla assunzione dei pubblici servizi. E di fatto si può ritenere che, a tenore di quest'ultimo testo unico in qualsiasi azienda municipalizzata il direttore generale debba essere un tecnico, specificatamente competente per il servizio che forma oggetto dell'azienda municipalizzata.

In contrario, di recente si è tentato di sollevare dubbio, sulla portata del testo unico del 1925 in proposito; rilevando che l'articolo 4 della legge del 1925 parla semplicemente *di direttore* e non riproduce l'espressione « direttore tecnico », di cui si serviva la vecchia legge del 1903 sulle municipalizzazioni. È però vero che anche dopo la legge del 1925 è ancora in vigore il vecchio regolamento del 1904, in cui l'esigenza di un direttore tecnico, è più volte ribadita, né può dirsi abrogata da contrarie disposizioni *espresse* del 1923.

Così che con la proposta, che qui si avanza, non si introduce nulla di nuovo. Non si fa altro che confermare *expressis verbis* quello che, a rigore di sistema, si potrebbe già

ritenere implicito nel combinato disposto delle leggi sanitarie e delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi.

Questa conferma espressa e testuale non deve sembrare superflua, data l'opportunità di togliere, in materia così delicata come il

servizio farmaceutico, ogni dubbio più o meno artificioso e data, quindi, l'urgenza di troncare tentativi, che di fatto si vanno profilando per proporre, ad aziende municipalizzate farmaceutiche, dei non farmacisti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nelle aziende municipalizzate per l'esercizio di farmacie, il direttore al quale deve essere affidata la direzione dell'azienda, a tenore dell'articolo 4 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, deve essere un farmacista iscritto all'albo professionale.

ART. 2.

La deliberazione e l'atto di nomina e di sostituzione del direttore, di cui al precedente articolo, sono soggetti all'approvazione del prefetto.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.